

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche e musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 27 dello Statuto dell' Istituto, che determina competenze e prerogative della Consulta degli studenti;
- VISTO la delibera di approvazione del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

ADOTTA

il **Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti dell' Istituto "G. Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 18 aprile avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti dell' Istituto "G. Lettimi"

Art. 1. -	Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature	2
Art. 2. -	Elettorato passivo	2
Art. 3. -	Elettorato attivo	3
Art. 4. -	Commissione elettorale e Seggio elettorale	3
Art. 5. -	Schede elettorali	4
Art. 6. -	Modalità di voto	4
Art. 7. -	Modalità di elezione	4
Art. 8. -	Ricorsi	4
Art. 9. -	Pubblicazione di risultati elettorali	4
Art. 10. -	Compiti di designazione ed elezione competenti alla Consulta degli Studenti	5
Art. 11. -	Decadenza	5
Art. 12. -	Norme finali	5

ART. 1. - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni della Consulta degli Studenti dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini.
2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica almeno una volta ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
4. Il Direttore convoca l'Assemblea degli Studenti almeno quindici giorni prima delle elezioni della Consulta.
5. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi", pena decadenza, entro il termine indicato nel decreto d'indizione. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.

ART. 2. - ELETTORATO PASSIVO

1. Possono essere eletti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti e frequentanti i corsi ordinari e sperimentali dell'Istituto.
2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione e allegato alla proposta di

candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

ART. 3. - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo compete a tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti i corsi ordinari e sperimentali dell'Istituto alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. La Segreteria dell'Istituto provvede almeno sette giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'Albo.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco degli aventi diritto al voto (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione elettorale entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. La Commissione inoltra la segnalazione delle irregolarità alla Segreteria dell'Istituto, che provvede con atto scritto alla modifica e/o integrazioni dell'elenco, ove necessario, con pubblicazione all'Albo.

ART. 4. - COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGIO ELETTORALE

1. L'Assemblea degli Studenti elegge al suo interno tre membri, più un membro supplente, che costituiranno la Commissione elettorale ed il conseguente Seggio elettorale e comunica i nominativi al Direttore.
2. Entro sette giorni dalla data indicata per le elezioni, il Direttore in carica provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) acquisisce l'elenco degli elettori e dei candidati;
 - b) stabilisce l'ammissibilità delle candidature, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c) garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
 - d) esamina gli eventuali ricorsi, l'esito degli stessi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo;
 - e) predispose il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - f) predispose la scheda elettorale;
 - g) assicura il funzionamento del seggio;
 - h) provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
6. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.
7. I componenti della Commissione elettorale e Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

ART. 5. - SCHEDE ELETTORALI

1. Tutte le schede elettorali debbono essere vidimate con il timbro dell'Istituto e firmate dal Presidente del Seggio Elettorale.
1. Ogni scheda conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco, una casella bianca.
2. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dal seggio elettorale.

ART. 6. - MODALITÀ DI VOTO

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale.
3. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze contrassegnando le caselle poste a fianco dei nominativi dei candidati o contrassegnando i nominativi stessi che si intendono votare.
4. Sono ritenute nulle le schede sulle quali siano espresse più di tre preferenze o quelle che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza di voto.
6. La scheda votata deve essere ripiegata e inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

ART. 7. - MODALITÀ DI ELEZIONE

1. La Commissione del Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Le operazioni elettorali sono riassunte nell'apposito verbale.
3. Sono eletti membri della Consulta degli Studenti i tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con un maggior periodo di frequenza presso l'Istituto. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano.
4. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati, timbrati e firmati da tutti i componenti del seggio.

ART. 8. - RICORSI

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto dei risultati elettorali.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca la Commissione elettorale per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La Commissione elettorale vaglia i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

ART. 9. - PUBBLICAZIONE DI RISULTATI ELETTORALI

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, pubblica i risultati all'Albo dell'Istituto.
2. Trascorsi sette giorni lavorativi dalle elezioni il Direttore nomina la Consulta degli

Studenti con proprio decreto.

ART. 10. - COMPITI DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE COMPETENTI ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. La Consulta degli Studenti designa uno studente a far parte del Consiglio di Amministrazione.
2. La Consulta degli Studenti designa due studenti a far parte del Consiglio Accademico.
3. Lo studente designato a far parte del Consiglio di Amministrazione non può far parte del Consiglio Accademico.

ART. 11. - DECADENZA

1. I membri della Consulta degli Studenti eletti decadono in caso di dimissioni o di incompatibilità. Decadono altresì una volta cessato lo status di studente presso l'Istituto "G. Lettimi".

ART. 12. - NORME FINALI

1. A norma dell'art. 17 dello Statuto, il presente Regolamento è adottato dalla Consulta degli Studenti e sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Consiglio Accademico. In sede di prima applicazione il presente Regolamento è approvato dal Collegio Docenti dell'Istituto Lettimi ed è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul relativo sito web. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.